



**VENETO LAVORO**

**Allegato E**  
**Decreto Direttoriale**  
**n. 5 del 25/01/2010**

**REGOLAMENTO OPERATIVO**

**LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE DELLA**  
**RETE DEGLI SPORTELLI DI ASSISTENZA FAMILIARE**

IN ATTUAZIONE DELLA DGR n. 3905 del 15 DICEMBRE 2009

## INDICE

1. Definizione e finalità .....	2
2. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di ammissione alla Rete.....	2
3. Requisiti per l'ammissione alla Rete .....	3
4. Tipologia di servizi erogabili.....	4
5. Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Rete.....	5
6. Ammissione alla Rete.....	6
7. Permanenza all'interno della Rete ed estromissione da essa .....	6

### 1. Definizione e finalità

Il presente regolamento operativo disciplina le procedure amministrative e la modulistica per l'adesione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare, istituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3905 del 15 dicembre 2009 con lo scopo di attivare una rete di soggetti pubblici e privati in grado di offrire servizi qualificati di assistenza, informazione e consulenza a favore delle famiglie e dei lavoratori.

### 2. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di ammissione alla Rete

Possono presentare domanda di ammissione alla Rete, previo accertamento del possesso dei requisiti riportati al punto 3:

1. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 (deliberazione Giunta regionale n.1445 del 19/05/2009).
2. I soggetti non accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale che - con o senza finalità di lucro - erogano servizi o svolgono attività associative a favore di persone-famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di lavoratori/lavoratrici disponibili a prestare attività lavorativa come assistenti familiari.

In questa categoria rientrano anche i soggetti autorizzati a fornire servizi al lavoro ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera l) della legge 14 febbraio 2003, n. 30 o che si possono avvalere di regimi particolari di autorizzazione ai sensi dell'Art. 6, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Sulla base delle caratteristiche che contraddistinguono il soggetto proponente, possono essere individuate nello specifico quattro categorie di soggetti:

<b>Categoria</b>	<b>Caratteristiche dei soggetti proponenti</b>
<i>A: Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essere accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 (deliberazione Giunta regionale n. 1445 del 19/05/2009)</li></ul>
<i>B: Soggetti autorizzati a fornire servizi per il lavoro non rientranti nella categoria A</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erogare servizi a favore di persone-famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di lavoratori/lavoratrici disponibili a prestare attività lavorativa come assistenti familiari</li><li>• Essere autorizzati a fornire servizi al lavoro ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lettera l) della legge 14 febbraio 2003, n. 30 o potersi avvalere di regimi particolari di autorizzazione ai sensi dell'Art. 6, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276</li></ul>

<p><i>C: Soggetti non rientranti nelle categorie A e B iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali, al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato o al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogare servizi o svolgere attività associative a favore di persone-famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di lavoratori/lavoratrici disponibili a prestare attività lavorativa come assistenti familiari</li> <li>• Essere iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali, al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato o al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale</li> </ul>
<p><i>D: Soggetti non rientranti nelle categorie A, B e C</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogare servizi o svolgere attività associative a favore di persone-famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di lavoratori/lavoratrici disponibili a prestare attività lavorativa come assistenti familiari</li> </ul>

### 3. Requisiti per l'ammissione alla Rete

Per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 (categoria A), requisiti di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare sono:

- il possesso dell'accREDITamento
- la disponibilità a sottoscrivere con Veneto Lavoro la convenzione di adesione alla Rete (allegato C alla DGR. n. 3905 del 15 dicembre 2009).

Per tutti gli altri soggetti (enti di cui all'articolo 1 comma 5 della L. 328/2000, soggetti aventi finalità di lucro, Enti pubblici e in generale tutti gli altri soggetti rientranti nelle categorie B, C o D), unitamente alla disponibilità a sottoscrivere detta convenzione è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati:

- comprovata esperienza nell'erogazione di servizi o nello svolgimento di attività associative a favore di persone-famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di lavoratori/lavoratrici disponibili a svolgere attività lavorativa come assistenti familiari
- presenza delle seguenti condizioni sotto il profilo strutturale:
  - a) almeno una unità operativa nel territorio della regione Veneto;
  - b) esercizio dell'attività in spazi conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili e di tutela di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c) disponibilità di attrezzature e connessioni telematiche idonee a interconnettersi ai Sistemi Informativi Regionali di cui all'art. 28 della legge regionale 3/2009;
- gli enti di cui all'articolo 1 comma 5 della L. 328/2000 devono essere iscritti ai rispettivi registri regionali (solo per organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale)
- i soggetti aventi finalità di lucro dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) presenza di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei revisori contabili.
  - b) mancato assoggettamento a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - c) rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
  - d) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - e) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
  - f) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- g) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- h) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
- 1) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
  - 2) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646.

#### 4. Tipologia di servizi erogabili

Come previsto dagli artt. 2 e 3 dell'Allegato B della DGR. n. 3905 del 15/12/2009, in sede di richiesta di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare il soggetto è tenuto ad indicare le Aree di prestazione entro cui ricadono i servizi che intende erogare.

Le Aree individuate sono:

- a) Informazione
- b) Consulenza e supporto
- c) Mediazione per l'incontro tra domanda e offerta

La possibilità di erogare servizi che ricadono entro una data Area di prestazione è vincolata alla categoria di soggetto, secondo le indicazioni sotto riportate:

<b>Categoria A</b>
--------------------

L'Area di prestazione per cui si può presentare domanda di ammissione alla Rete varia in relazione all'Area di prestazione per cui il soggetto ha ottenuto l'accreditamento ai servizi per il lavoro a livello regionale, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

<b>Area di prestazione del soggetto accreditato ai servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 (deliberazione Giunta Regionale n.1445 del 19/05/2009)</b>	<b>Area di prestazione per cui si può fare domanda di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare</b>
Accesso e informazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione</li> </ul>
Valutazione del caso individuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione</li> <li>• Consulenza e supporto</li> </ul>
Mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulenza e supporto</li> <li>• Mediazione per l'incontro tra domanda e offerta</li> </ul>
Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione</li> <li>• Consulenza e supporto</li> </ul>

### **Categoria B**

I soggetti possono presentare domanda di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare per le seguenti Aree di Prestazione:

- Informazione
- Consulenza e supporto
- Mediazione per l'incontro tra domanda e offerta

### **Categorie C e D**

I soggetti possono presentare domanda di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare per le seguenti Aree di Prestazione:

- Informazione
- Consulenza e supporto

## **5. Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Rete**

Il soggetto interessato può presentare domanda per l'ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare utilizzando esclusivamente l'apposito modulo *Domanda di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare* relativo alla categoria nella quale rientra.

Tale modulo, comprensivo dell'elenco delle unità operative del soggetto e dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, sarà scaricabile in formato PDF dai siti internet [www.venetosociale.it](http://www.venetosociale.it) e [www.venetolavoro.it](http://www.venetolavoro.it) a partire dalla data indicata nell'avviso pubblico.

La *Domanda di ammissione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare*, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che avanza la richiesta, va corredata dalla copia fronte retro di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

Per i soggetti rientranti nelle categorie C e D (vedi punto 2) la domanda andrà inoltre presentata unitamente alla seguente documentazione:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
- Documentazione illustrativa dell'esperienza maturata nell'erogazione di servizi o nello svolgimento di attività associative a favore di persone-famiglie bisognose di servizi assistenziali e/o di lavoratori/lavoratrici disponibili a svolgere attività lavorativa come assistenti familiari
- Ultimo bilancio approvato (solo per gli organismi appartenenti alla categoria D e tenuti alla redazione e all'approvazione di un bilancio).

Il modulo e tutta la documentazione richiesta dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: "Veneto Lavoro – Area Politiche del lavoro, via Ca' Marcello 67/B – 30172 Venezia Mestre", specificando sulla busta il seguente oggetto: "Domanda di ammissione alla Rete

degli sportelli di assistenza familiare”, oppure consegnate tramite raccomandata a mano presso il Centralino di Veneto Lavoro in via Ca' Marcello 67/B a Venezia Mestre (I piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

## **6. Ammissione alla Rete**

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione alla Rete, Veneto Lavoro verificherà la completezza e la correttezza della documentazione inviata e l'effettivo possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

Nel caso in cui la valutazione abbia esito positivo, Veneto Lavoro contatterà il soggetto che ha inoltrato la domanda e lo convocherà presso la propria sede per la sottoscrizione della convenzione di adesione alla Rete. La sottoscrizione della convenzione determina a tutti gli effetti l'ammissione formale del soggetto richiedente alla Rete degli sportelli di assistenza familiare.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti previsti dia esito negativo, Veneto Lavoro invierà al soggetto una comunicazione a riguardo, specificando l'impossibilità a procedere alla stipula della convenzione.

## **7. Permanenza all'interno della Rete ed estromissione da essa**

L'adesione alla Rete ha validità temporale pari alla durata della convenzione sottoscritta.

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il permanere delle condizioni necessarie per l'adesione alla Rete. Qualora le verifiche evidenzino la non osservanza degli standard operativi previsti agli artt. 3, 5 e 6 della convenzione sottoscritta o rilevino la perdita dei requisiti necessari per l'adesione alla Rete, si procederà con un richiamo scritto al soggetto. Ricevuto tale richiamo, è previsto un tempo massimo affinché il soggetto si impegni a garantire l'operatività degli sportelli secondo gli standard previsti o il ripristino dei requisiti necessari per la permanenza all'interno della Rete.

Qualora il soggetto non garantisca quanto richiesto entro i termini pattuiti, Veneto Lavoro procederà alla risoluzione della convenzione e alla conseguente estromissione del soggetto dalla Rete degli sportelli di assistenza familiare, in linea con quanto previsto all'art. 10 della convenzione stessa.